Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2019, n. 37-718

L.R. n. 12 del 13/06/2016, L.R. n. 1 del 22/01/2019. Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della Legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo). Criteri per l'emanazione del bando per l'anno 2019 relativo alla concessione dei contributi ai Comuni, alle Unioni di Comuni ed ai Consorzi di Comuni del Piemonte.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la Legge regionale n. 12 del 13.06.2016 detta "Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)", che è stata pubblicata sul B.U. n. 24 del 16 Giugno 2016;

l'articolo 2 della citata legge ha inserito nella L.R. 56/1977 l'articolo 25 bis, che prevede "secondo il combinato disposto dei commi 1, 2 e 4 sono consentiti interventi di adeguamento igienico-sanitario nelle strutture esistenti non residenziali da adibirsi alle attività strumentali delle aziende agricole attive, finalizzati alla sistemazione temporanea di salariati agricoli stagionali, con l'esclusione dei salariati fissi; ammettendo altresì l'installazione stagionale di strutture prefabbricate (per un periodo non superiore a 180 giorni all'anno) e disponendo che interventi realizzati da Enti Locali o da associazioni convenzionate con gli Enti Locali medesimi possano prevedere analoghe installazioni (che in ogni caso non superino i 2000 metri quadrati);

con l'articolo 2 comma 5 di tale legge si autorizza la Giunta regionale a concedere contributi fino ad un massimo di 25.000,00 euro ad Enti Locali o ad associazioni convenzionate per la realizzazione degli interventi sopra citati;

l'art. 3, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 31 della Legge regionale 16 del 2016, prevede che in una fase di prima attuazione della legge, agli oneri in conto capitale di cui all'articolo 25 bis, comma 5 della L.R. 56/1977, come inserito dall'articolo 2 della presente legge, quantificati complessivamente in euro 300.000,00 di cui euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2016-2018 e iscritti nella Missione 16, Programma 16.01 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella medesima missione e nel medesimo programma;

il comma 2 del sopra citato art. 3 prevede che alle spese a carattere pluriennale di cui al comma 1, per ciascun anno del biennio 2017-2018, si fa fronte con le modalità previste dall'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

ritenuto di approvare i criteri (allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) per la concessione di contributi regionali da erogare ai Comuni alle Unioni dei Comuni ed ai Consorzi dei Comuni del Piemonte in attuazione della Legge Regionale 12/2016, stabilendo in particolare di:

- indirizzare i contributi regionali ai Comuni, alle Unioni di Comuni ed ai Consorzi di Comuni - già costituiti ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle

leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in cui si presenta con maggiore gravità il problema di assicurare ospitalità a salariati agricoli stagionali in strutture pubbliche, dando priorità alle richieste sulla base del numero (media del numero dei salariati accolti nel biennio 2018-2019) di salariati agricoli stagionali accolti temporaneamente in tali strutture;

- razionalizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie, al fine di massimizzare l'efficacia del contributo regionale, prevedendo la presentazione di progetti di intervento solamente da parte dei Comuni, delle Unioni di Comuni e dei Consorzi di Comuni, anche per interventi realizzati da associazioni convenzionate con gli Enti Locali stessi, con il limite massimo di un solo progetto di intervento per ciascun Ente;
- precisare le tipologie di strutture prefabbricate ammissibili, e di individuare gli interventi ammessi a finanziamento come da suddetto allegato e prevedere che il contributo regionale agli Enti Locali beneficiari venga erogato per un importo fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile, esclusa IVA, (con un limite massimo di 25.000,00 euro come stabilito dalla L.R. 12/16, eventuali importi di spesa superiori saranno a carico dei richiedenti), in riferimento ad interventi realizzati nell'anno 2019 (con termine ultimo giugno 2020 per la realizzazioni di opere edili nel caso di adeguamento igienico-sanitario in strutture esistenti non residenziali);

vista la Legge Regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (O.P.R.), e la L.R. 35/2006 (art. 12) che ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.P.E.A.) che subentra nelle funzioni all'O.P.R.;

vista la D.G.R n. 38-8030 del 14.01.2008 che individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio della operatività dell'ARPEA quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006;

visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25.01.2008 con il quale l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) è riconosciuta quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006 a partire dal 1 febbraio 2008;

vista la convenzione stipulata con ARPEA in data 5 luglio 2017 (rep. n. 146 del 12 luglio 2017) per l'affidamento di incarico all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002;

Dato atto che

- con la determinazione dirigenziale n. 663 del 10 luglio 2017 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata;
- con successive determinazioni tale elenco è stato aggiornato, con particolare riferimento all'ultimo provvedimento assunto da parte della Direzione Agricoltura in data 14 gennaio 2019 (D.D. n. 25/2019) e che, a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione in data 17 gennaio 2019;
- i contributi regionali previsti dal presente provvedimento vengono erogati senza ulteriori oneri dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) in quanto attività rientrante nelle competenze istituzionali di detta Agenzia;

vista la D.G.R. n. 10-396 del 18/10/2019 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908";

ritenuto di demandare alla Direzione Agricoltura - Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed Energia rinnovabile l'adozione degli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento, compresa l'emanazione del bando di presentazione domande e delle istruzioni operative e l'adozione del provvedimento di spesa;

visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

preso atto che l'articolo 39 del D.Lgs n. 118/2011 dispone che le Regioni approvino annualmente il bilancio di previsione finanziario, con il quadro delle risorse finanziarie da acquisire ed impiegare riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale;

dato atto che il criterio della competenza cosiddetta "potenziata" di cui al D.Lgs. 118/2011, stabilisce che le obbligazioni siano registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, con imputazione nell'esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell'esercizio in cui si prevede che debba essere emesso il relativo atto di liquidazione;

vista la legge regionale del 19 marzo 2019, n. 9 recante "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";

stabilito di destinare per il bando per l'anno 2019 un contributo regionale fino ad un massimo di 100.000,00 euro per finanziare la realizzazione degli interventi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi;

dato atto che all'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 100.000,00 per il bando 2019, si provvede a dare copertura finanziaria con le risorse finanziarie stanziate in competenza sul capitolo di spesa 240520/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

a) Di approvare i criteri (allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) per la concessione di contributi da erogare anno 2019 ai Comuni, alle Unioni di Comuni e ai Consorzi di Comuni del Piemonte - già costituiti ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - in attuazione della Legge regionale 13 giugno 2016 n. 12 relativa a "Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)".

- b) Di destinare per il bando per l'anno 2019 un contributo regionale fino ad un massimo complessivo di 100.000,00 euro per finanziare la realizzazione degli interventi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi.
- c) Di demandare alla Direzione Agricoltura Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed Energia rinnovabile l'adozione degli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento, compresa l'emanazione del bando di presentazione domande e delle istruzioni operative e l'adozione del provvedimento di spesa.
- d) Di dare atto che all'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 100.000,00 per il bando 2019, si provvede a dare copertura finanziaria con le risorse finanziarie stanziate in competenza sul capitolo di spesa 240520/2020 (Missione 16 Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
- e) Di dare atto che l'ARPEA, ai sensi della convenzione rep. 146 del 12/7/2017, provvederà all'erogazione del contributo regionale di cui al presente provvedimento.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

La Regione Piemonte ha intrapreso un'azione di supporto all'attività lavorativa stagionale in agricoltura, al fine di prevenire lo sfruttamento ed il fenomeno del caporalato, con l'obiettivo di incidere concretamente sul tessuto sociale e culturale piemontese creando condizioni di legalità diffuse sul territorio e tali da innescare processi virtuosi di emersione del lavoro non regolare. Il presente intervento si prefigge di intervenire sulla problematica della accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali. Il finanziamento previsto, infatti, intende sostenere gli Enti Locali e le Associazioni ad essi convenzionate al fine di provvedere alla sistemazione abitativa dei lavoratori agricoli migranti stagionali, con l'esclusione dei salariati fissi, che soggiornano e prestano la loro opera nella Regione Piemonte nei periodi di raccolta e di attività correlate alla coltivazione. Si intende ottenere il raggiungimento di tale fine mediante il finanziamento di lavori di adeguamento igienico-sanitario in strutture esistenti non residenziali e di allestimento di moduli abitativi temporanei per quei lavoratori che, a causa di eventuali picchi di affluenza in coincidenza con la raccolta, non sarà possibile alloggiare presso le aziende agricole interessate alle loro prestazioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge regionale n. 12 del 13 giugno 2016 "Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)".

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2005, n. 46-639 - Sistema informativo agricolo della Pubblica Amministrazione (PA) piemontese. Approvazione delle "Linee Guida per la gestione dell'anagrafe agricola unica del Piemonte".

BENEFICIARI

Singoli Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi di Comuni del Piemonte - già costituiti ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i. - (in seguito Enti Locali), della Regione Piemonte, anche per interventi realizzati da associazioni convenzionate con gli Enti Locali stessi, con il limite massimo di un solo progetto di intervento per ciascun Ente.

E' necessaria l'iscrizione, o l'aggiornamento della posizione dell'Ente Locale, all'anagrafe agricola unica del Piemonte ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 46-639 del 1° agosto 2005.

CRITERI DI SELEZIONE

Al fine di indirizzare i contributi regionali verso gli Enti Locali in cui la problematica si presenta con maggiore gravità, sarà data priorità alle richieste pervenute sulla base del numero di salariati agricoli stagionali da ospitare in strutture pubbliche (media del numero di salariati ospitati nel biennio 2018-2019).

INTERVENTI AMMESSI

Sono ammessi gli interventi realizzati dagli Enti Locali nell'arco dell'anno 2019 (con termine ultimo giugno 2020 per la realizzazioni di opere edili nel caso di adeguamento igienico-sanitario in strutture esistenti non residenziali) come di seguito specificato:

- Acquisto, locazione ed installazione di strutture prefabbricate ad uso stagionale ai fini dell'accoglienza della manodopera agricola stagionale, non fissa (intendendo per "strutture prefabbricate": prefabbricati di tipo abitativo; moduli abitativi prefabbricati anche tipo container, servizi igienici tipo cantiere e bagni chimici, tensostrutture), per un periodo di utilizzo non superiore a centottanta giorni all'anno; gli interventi realizzati non devono superare il limite di superficie di duemila metri quadrati ed essere eseguite in conformità alle norme igienico-sanitarie e regolamentari previste;
- adeguamento igienico-sanitario in strutture esistenti non residenziali che siano di proprietà pubblica o nella disponibilità effettiva, in base a donazione, usufrutto o altro diritto reale di godimento, degli Enti Locali richiedenti; per adeguamento igienico-sanitario, oltre alla realizzazione di servizi igienici, si intendono anche, qualora le strutture attuali non consentano adeguate condizioni di vivibilità, opere quali: eliminazione delle infiltrazioni, rifacimento tetti e pavimentazioni, coibentazioni, sostituzione infissi.

Sono ammesse esclusivamente spese fatturate effettuate dagli Enti Locali beneficiari. Il contributo non potrà essere erogato a compenso di eventuali prestazioni lavorative svolte da dipendenti comunali o da dipendenti delle associazioni che realizzano l'intervento.

Non sono ammesse le spese relative all'acquisto di arredamenti, all'acquisto di attrezzature da cucina, alla fornitura elettrica, alla fornitura idrica, agli allacciamenti alle reti di fornitura dei servizi (gas, energia elettrica, acquedotto ecc.)

Non sono ammesse spese tecniche e spese generali.

E' responsabilità degli Enti Locali beneficiari la gestione delle strutture, la logistica e la tutela della sicurezza per quanto attiene l'accoglienza ed i servizi alla persona nonché il rispetto di tutte le normative pertinenti nella realizzazione dell'intervento.

RISORSE FINANZIARIE

Stanziamento del bando: 100.000,00 euro.

Importo massimo del singolo progetto: 25.000,00 euro (eventuali importi di spesa superiori saranno a carico dei richiedenti).

Percentuale del contributo sulla spesa fatturata rendicontata e riconosciuta ammissibile dalla Direzione Regionale Agricoltura (IVA esclusa): fino al 100%.

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione esclusivamente agli Enti Locali beneficiari dopo la verifica della rendicontazione delle spese effettuate dagli stessi nell'arco dell'anno 2019 (con termine ultimo giugno 2020 per la realizzazioni di opere edili nel caso di adeguamento igienico-sanitario in strutture esistenti non residenziali).

L'erogazione del contributo sarà effettuata da Arpea.